

RIMBORSO TRATTAMENTO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MILANO SEZ. STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 63


riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |             |          |            |
|--------------------------|-------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FONDRIESCHI | FAUSTO   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ZANGROSSI   | LINEO    | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | VICINI      | GIANLUCA | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |             |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2484/11  
spedito il 28/03/2011
- avverso la sentenza n. 120/5/10  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BERGAMO  
contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BERGAMO



proposto dal ricorrente:

difeso da:  
FERRARI AVV. PAOLA  
BERTOLINO AVV. LUIGI  
VIA G. CARDUCCI N. 1 20060 CASSINA DE' PECCHI MI

Atti Impugnati:  
SIL. RIFIUTO n° IRAP 2004  
SIL. RIFIUTO n° IRAP 2005  
SIL. RIFIUTO n° IRAP 2006  
SIL. RIFIUTO n° IRAP 2007

SEZIONE

N° 63

REQ. GENERALE

N° 2484/11

UDIENZA DEL

28/02/2013 ore 15:00

SENTENZA

N°

54/63/13

PRONUNCIATA IL:

26 FEB 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

5 MAR 2013

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
Enza D'Orta

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

di professione medico convenzionato con il SSN, impugnava il silenzio - rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di rimborso IRAP per gli anni dal 2004 al 2007.

Eccepiva il ricorrente la carenza dell'autonoma organizzazione esercitando l'attività con l'ausilio di mezzi minimali (fax, telefono e computer), nonché di una segretaria per gli appuntamenti. In ogni caso, il ricorrente era inserito nel SSN con conseguenti obblighi e limiti che non consentono autonomia di attività.

Osservava, poi, di essere, quale medico convenzionato, lavoratore parasubordinato il cui reddito è assimilato a quello del lavoratore dipendente: ne conseguiva la non assoggettabilità ai fini IRAP.

Si costituiva l'Ufficio che eccepiva l'inammissibilità del rimborso per il versamento del 21.6.2004, essendo l'istanza presentata solamente il 28.7.2008 e, perciò, oltre il termine di 48 mesi di cui all'art. 38 DPR 602/73.

Osservava, poi, che il ricorrente svolgeva anche l'attività libero professionale, per la quale percepiva redditi superiori a quelli relativi al SSN e che non era possibile scindere in due diverse attività quella che, in realtà, era un'attività unitaria, in parte (quella maggiore) pagata direttamente dall'utente e in parte (quella minore, la sola tra l'altro per la quale era stato chiesto il rimborso) rimborsato dal SSN.

Inoltre, osservava, l'Ufficio, il contribuente si avvaleva del supporto di terzi e nel 2007 anche di un dipendente per il quale aveva versato ben 16.314 €.

Rilevava, ancora, che comunque nulla era stato provato dal contribuente in ordine all'assenza dell'autonoma organizzazione.

La CTP di Bergamo, sez. 5, con sentenza n. 120/10, dichiarava inammissibile il ricorso in relazione al primo versamento; lo accoglieva per il periodo 2004/2006 e lo respingeva per il 2007. Spese compensate.

Impugna il contribuente che censura la sentenza in relazione all'anno 2007, osservando che la dotazione dello studio e, soprattutto, l'assunzione di personale di segreteria sono obblighi derivanti dalla convenzione con il SSN. Ma una tale dotazione non permette alcun aumento di produttività, atteso il limite di 1500 pazienti. Oltre tutto, il costo del personale viene rimborsato dall'Amministrazione. Ribadisce, poi, le altre osservazioni già esposte in primo

grado riguardo all'insussistenza di autonoma organizzazione e alla natura di parasubordinazione del rapporto.

Chiede, perciò, in riforma dell'impugnata sentenza di acclarare l'insussistenza del presupposto per l'anno 2007, con ordine di rimborso delle somme versate. Spese rifuse.

Si costituisce l'Agenzia che, preliminarmente, osserva che il capo della sentenza relativo al primo versamento non è stato impugnato. Ribadisce la sussistenza dell'autonoma organizzazione per l'anno 2007, in presenza di lavoratrice subordinata; propone appello incidentale per il periodo 2004/2006 ribadendo la carenza di prova da parte del contribuente in ordine all'insussistenza dell'autonoma organizzazione, nonché l'impossibilità di distinzione dell'attività svolta nello studio.

Chiede, perciò, che venga rigettato l'appello del contribuente e che venga accolto l'appello incidentale dell'Ufficio. Spese rifuse.

Dimette memoria illustrativa l'appellante con cui ribadisce il proprio assunto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato che la questione relativa al primo versamento, rispetto al quale la domanda di rimborso è stata ritenuta tardiva, è coperta dal giudicato non essendo stato oggetto di impugnazione.

Nel merito va osservato che l'ammontare del reddito, di per sé, non è indice dell'esistenza di un'autonoma organizzazione. Nel caso di specie, poi vi è la prova in atti che il ricorrente ha dovuto organizzare la propria attività secondo le istruzioni e le direttive del SSN; risulta, altresì, dai quadri RE che i compensi a terzi per gli anni 2004 - 2006 riguardano le sostituzioni per le assenze del ricorrente, peraltro obbligatoriamente dovute in forza dell'accordo con il SSN. Altre prove, se non impossibili prove negative, il ricorrente non doveva dare per giustificare l'assenza di una struttura tale da poter configurare un'autonoma organizzazione.

Pertanto, sotto questo profilo, l'appello incidentale dell'Ufficio, non può essere accolto.

Va accolto, al contrario, l'appello del contribuente.

Infatti, seppure l'attività nel 2007 si è avvalsa di una dipendente, il reddito del ricorrente non è cambiato, essendo risultato analogo a quello dell'anno precedente durante il quale la dipendente non c'era.

La circostanza dimostra che la presenza di una segretaria per ricevere le telefonate e fissare gli appuntamenti, peraltro dovuta agli accordi col SSN, non ha apportato alcuna modifica sostanziale, essendo il reddito rimasto analogo a quello dell'anno precedente. Comunque, va osservato, che la presenza di una segretaria in uno studio professionale deve considerarsi elemento rientrante nell'id quod plerumque accidit, nell'ambito della struttura di uno studio siffatto. In tal senso si è recentemente orientata anche la Suprema Corte (14303/12). Va da ultimo osservato che di nessuna rilevanza è la natura parasubordinata del rapporto, volta che i redditi derivanti sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, semprechè non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione (art. 50, 1°c., lett. bis TUIR).


La particolarità della controversia e l'andamento processuale consentono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello del contribuente. Conferma nel resto. Spese compensate.

Brescia, l' 26 Febbraio 2013

Il Presidente



Il Relatore

